



Azienda Ospedaliera

# Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GARZE E COTONI  
OCCORRENTI ALL'A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO PER  
UN PERIODO DI 48 MESI**

### **CODICI IDENTIFICATIVI GARA:**

**LOTTO 1: OVATTA DI COTONE IDROFILO  
LOTTO 2: GARZA IDROFILO TAGLIATA  
LOTTO 3: GARZE E TAMPONI  
LOTTO 4: ASSORBENTI IGIENICI**

**CIG. 4791486B52  
CIG. 4791505B00  
CIG. 47915185BC  
CIG. 4791548E7B**

## INDICE

<b>PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO</b> .....	<b>4</b>
01 – Oggetto dell’appalto .....	4
02 – Durata e decorrenza del contratto della fornitura.....	4
03 - Valore complessivo dell’appalto e volumi di attività.....	5
04 – Caratteristiche della fornitura.....	7
4.1 Descrizione dei prodotti .....	7
4.2 Qualità della fornitura .....	12
05 – Ordini e consegne .....	12
<b>PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO</b> .....	<b>15</b>
06 – Referenti dell’appalto .....	15
07 – Variazioni.....	16
08 – Clausola di salvaguardia.....	16
09– Responsabilità civile, copertura assicurativa .....	17
10 - Deposito cauzionale.....	17
11 - Cessione del contratto e subappalto occulto .....	18
12 – Interruzione del servizio/della fornitura da parte del contraente .....	19
13 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario .....	20
14 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive.....	21
15 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 .....	21
16 – Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti .....	22
17 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti.....	22
18 – Revisione prezzi.....	23
19 – Penalità e risoluzione del contratto .....	24

**20 – Diritto di recesso .....25**

**21 - Clausola risolutiva espressa .....26**

**22 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore .....27**

**23 – Clausola di adesione .....28**

**24 - Spese contrattuali .....29**

**25 - Controversie .....29**

**26 - Rinvio altre norme .....29**

**PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO****01 – Oggetto dell'appalto**

1.1 Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura di GARZE E COTONI, le cui caratteristiche indicate ai successivi artt. 3 e 4, presso le strutture della A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, nel rispetto delle condizioni e modalità di erogazione della fornitura dettagliatamente riportate negli art. 4 e 5 del presente Capitolato. La fornitura si articola nei seguenti 4 lotti:

Lotto 1: OVATTA DI COTONE IDROFILO;

Lotto 2: GARZA IDROFILA TAGLIATA;

Lotto 3: GARZE E TAMPONI;

Lotto 4: ASSORBENTI IGIENICI.

1.2 Il numero e l'elenco delle strutture potrà subire variazioni in caso di sopravvenute diverse esigenze organizzative dell'Ente, eventualmente derivanti da provvedimenti adottati da Regione Lombardia in materia di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dal successivo art. 8 del presente capitolato.

1.3 Nel corso del periodo di vigenza del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà erogare la fornitura rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto.

1.4 Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi. Sarà compito dell'erogatore gestire la fornitura e rendere disponibile tutto quanto necessario allo svolgimento della stessa in relazione alle finalità da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in contratto. La Società dichiara, a tal fine, di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per l'erogazione della fornitura alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale e previste dalla normativa vigente in materia.

**02 – Durata e decorrenza del contratto della fornitura**

2.1 Il contratto avrà durata di **48 mesi** e si precisa che l'erogazione della fornitura decorrerà dalla data della stipula del contratto o dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione o nella lettera di affidamento, con previsione della facoltà di recesso prevista al successivo art. 20.

2.2 L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di prorogare il contratto successivamente alla scadenza dello stesso, per un periodo massimo di 6 mesi o per il periodo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario – alle medesime condizioni contrattuali in essere – senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura del servizio dietro semplice richiesta scritta dell'A.O. con un preavviso di 30 giorni rispetto la scadenza naturale del contratto.

### 2.3 PERIODO DI PROVA

L'Azienda Ospedaliera si riserva di sottoporre la fornitura oggetto della presente gara ad un periodo di prova, di **3 MESI**, decorrenti dalla data della prima consegna o comunque di effettivo utilizzo clinico, **nel corso del quale verrà verificata la piena idoneità dei dispositivi offerti, a giudizio insindacabile dell'Azienda Ospedaliera. In caso di esito negativo del periodo di prova l'A.O. comunicherà tale circostanza con un preavviso non inferiore a 20 giorni e il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 cc.. Alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà al mero pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.**

## 03 - Valore complessivo dell'appalto e volumi di attività

### Valore complessivo dell'appalto

Il Valore presunto della fornitura (IVA ESCLUSA), per l'intero periodo contrattuale (48 mesi) di ciascun lotto, è quantificato come segue:

N. LOTTO	PRODOTTO	IMPORTO 48 MESI IVA ESCLUSA
1	OVATTA DI COTONE IDROFILO	€ 31.200,00
2	GARZA IDROFILO TAGLIATA	€ 245.200,00
3	GARZE E TAMPONI	€ 460.000,00
4	ASSORBENTI IGIENICI	€ 46.800,00

\*\*\*\*\*

### Volumi di attività

Nelle tabelle che seguono è indicata per ogni lotto la previsione quantitativa:

LOTTO 1 - OVATTA			
	Descrizione	Codice ICP	Quantità presunta annua
1-1	OVATTA DI PURO COTONE IDROFILO SACCO DA 1 KG	HDM010101A001	KG 2.200

<b>LOTTO 2 – GARZA IDROFILO TAGLIATA NON STERILE</b>			
	<b>Descrizione</b>	<b>Codice ICP</b>	<b>Quantità presunta annua</b>
2-1	GARZA 10X10CM TAGLIATA	HDM020101A008	KG 3.500
2-2	GARZA 20X20CM TAGLIATA	HDM020101A009	KG 6.000
2-3	GARZA 40X40CM TAGLIATA	HDM020101A010	KG 250
2-4	GARZA 15X20CM TAGLIATA	HDM020101A011	KG 800
2-5	GARZA 25X25CM TAGLIATA	HDM020101A012	KG 800

<b>LOTTO 3 – GARZE E TAMPONI</b>			
	<b>Descrizione</b>	<b>Codice ICP</b>	<b>Quantità presunta annua</b>
3/A1	GARZA PIEGATA STERILE 12 STRATI DA 7,5x7,5 CM. CON FILO RADIOPACO IN DOPPIA BUSTA DA 5 UNITÀ	HDM020102A020	PZ 90.000
3/A2	GARZA PIEGATA STERILE 12 STRATI DA 10x20 CM. CON FILO RADIOPACO IN DOPPIA BUSTA DA 5 UNITÀ	HDM020102A019	PZ 120.000
3/A3	GARZA PIEGATA STERILE 8 STRATI DA 10x10 CM. CON FILO RADIOPACO IN DOPPIA BUSTA DA 10 UNITÀ	HDM020201A030	PZ 120.000
3/A4	GARZA PIEGATA STERILE 8 STRATI DA 5X5 CM SENZA FILO RADIOPACO IN DOPPIA BUSTA DA 5 UNITÀ	HDM020102A018	PZ 150.000
3/A5	GARZA PIEGATA STERILE 8 STRATI DA 10X10 CM SENZA FILO RADIOPACO IN BUSTE SINGOLE DA 5 UNITÀ	HDM020102A017	PZ 600.000
3/A6	GARZA PIEGATA NON STERILE 8 STRATI DA 10X10 SENZA FILO RADIOPACO IN BUSTE SINGOLE DA 100 UNITÀ		PZ 600.000
3/B1	GARZA LAPAROTOMICA CON FILO RADIOPACO 6X60 CM STERILE IN DOPPIA BUSTA DA 5 UNITÀ	HDM020102A016	PZ 4.000
3/B2	GARZA LAPAROTOMICA CON FILO RADIOPACO 50X50 CM STERILE IN DOPPIA BUSTA DA 5 UNITÀ	HDM020102A022	PZ 2.000
3/B3	GARZA LAPAROTOMICA CON FILO RADIOPACO 40X40 CM STERILE IN DOPPIA BUSTA DA 5 UNITÀ CON FETTUCCIA	HDM020202A036	PZ 5.000
3/B4	GARZA LAPAROTOMICA CON FILO RADIOPACO 40X60 CM. STERILE IN DOPPIA BUSTA DA 5 UNITÀ CON FETTUCCIA	HDM020102A037	PZ 12.000
3/C1	TAMPONE Ø 30MM STERILE CON FILO DI BARIO RADIOPACO IN DOPPIA BUSTA CON 5 TAMPONI	HDM020105A027	PZ 32.000
3/C2	TAMPONE Ø 60MM STERILE CON FILO DI BARIO RADIOPACO IN DOPPIA BUSTA CON 5 TAMPONI	HDM020105A028	PZ 45.000

3/C3	TAMPONE Ø 10MM STERILE CON FILO DI BARIO RADIOPACO IN DOPPIA BUSTA CON 10 TAMPONI	HDM020100A001	PZ 18.000
3/C4	TAMPONE Ø 30MM NON STERILE IN CONFEZIONI DA 100 TAMPONI	HDM020203A041	PZ 60.000
3/C5	TAMPONE Ø 60MM NON STERILE IN CONFEZIONI DA 100 TAMPONI	HDM020203A042	PZ 180.000

<b>LOTTO 4 – ASSORBENTI IGIENICI</b>			
	<b>Descrizione</b>	<b>Codice ICP</b>	<b>Quantità presunta annua</b>
4-1	ASSORBENTE IGIENICO NON STERILE IN COTONE E GARZA 7X22CM	HDM010103A002	PZ 90.000

\*\*\*\*\*

I dati sopra indicati riguardano unicamente la previsione dell’Azienda Ospedaliera; l’aggiudicatario della fornitura sarà tenuto a garantire in ogni caso l’espletamento dello stesso, sia per un numero superiore, sia per un numero inferiore, alle condizioni indicate negli atti di gara tutti, senza che possa avanzare pretese di qualsivoglia natura. I concorrenti alla gara dovranno prendere conoscenza delle condizioni nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione della fornitura e sulle condizioni del contratto.

## **04 – Caratteristiche della fornitura**

### **4.1 Descrizione dei prodotti**

<b>LOTTO 1 – OVATTA DI COTONE IDROFILO</b>
--

#### **Caratteristiche tecniche**

L’ovatta di cotone idrofilo per uso sanitario, in rotoli, deve essere conforme alle normativa vigente.

#### **Uso clinico**

Medicazione.

#### **Confezionamento**

Il cotone idrofilo deve essere confezionato in pacchi singoli da 1 Kg netti, sigillati a tenuta di polvere ed in involucri idonei a proteggere il contenuto di eventuali agenti inquinanti, imballati in cartoni rigidi e resistenti agli urti, del peso non superiore a 10 kg.

Ogni involucro deve riportare in lingua italiana:

- nome del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore;
- numero lotto di preparazione;
- data di scadenza;
- prescrizioni circa la corretta conservazione (temperatura e/o umidità minime e massime) e le istruzioni per l'uso ovvero un rinvio al foglietto illustrativo interno alla scatola.

## LOTTO 2 – GARZA IDROFILA TAGLIATA NON STERILE

### **Caratteristiche tecniche**

La garza tagliata non sterile deve avere un tessuto di puro cotone per medicazione, sbiancato e purificato, deve essere di tipo 20, avere cioè 12 fili in ordito 8 fili in trama per cmq (12/8) ed avere un filato di titolo 32/40.

Deve essere priva di sostanze tensioattive, di sostanze solubili in acqua, di amido, di destrina e di coloranti sbiancanti.

Deve avere un peso da un minimo di 27 gr/mq ad un massimo di 31 gr/mq.

La tessitura della garza deve essere regolare ed uniforme, non obliqua ed esente da difetti e imperfezioni, non deve presentare sfilacciature, deve essere senza giunte o cuciture; deve, inoltre, avere bordi senza cimose.

Deve essere in garza idrofila di puro cotone bianco candido. Conforme alla normativa vigente.

Latex free.

### **Uso clinico**

Assorbimento essudati e controllo microambiente ferite.

### **Confezionamento**

La garza deve essere confezionata in pacchi singoli da 1 Kg netti, sigillati a tenuta di polvere ed in involucri idonei a proteggere il contenuto di eventuali agenti inquinanti, imballati in cartoni rigidi e resistenti agli urti, del peso non superiore a 20kg.

Sulla confezione devono essere riportate, in modo chiaro, tutte le indicazioni necessarie per una sicura identificazione del materiale:

- nome del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore;
- numero lotto di preparazione;
- data di preparazione e di scadenza;
- numero di registrazione presso il Ministero della Salute;



- prescrizioni circa la corretta conservazione (temperatura e/o umidità minime e massime) e le istruzioni per l'uso ovvero un rinvio al foglietto illustrativo interno alla scatola.

### **LOTTO 3 – GARZE E TAMPONI**

Il lotto 3 – GARZE E TAMPONI, è suddiviso nei seguenti tre sub-lotti ad aggiudicazione congiunta:

- lotto 3A - GARZA IDROFILA PIEGATA CON E SENZA FILO RADIOPACO STERILE E NON STERILE;
- lotto 3B - GARZE LAPAROTOMICHE;
- lotto 3C - TAMPONE DI GARZA IDROFILA STERILE CON FILO RADIOPACO.

#### **LOTTO 3A - GARZA IDROFILA PIEGATA CON E SENZA FILO RADIOPACO STERILE E NON STERILE;**

#### **Caratteristiche tecniche**

La garza piegata non sterile deve possedere tutte le caratteristiche generali riferibili al lotto 2A.

Nel caso della garza con filo radiopaco, questo deve essere:

- in tessuto nella trama della garza stessa;
- facilmente riconoscibile nei controlli radiologici;
- colorato in modo da essere agevolmente distinguibile dagli altri fili della garza;
- dotato di effetto contrasto non alterabile, in alcun modo, e resistente, in particolare, alla sterilizzazione ed alle secrezioni organiche;
- Conforme alla normativa vigente;
- Latex free.

#### **Uso clinico**

Assorbimento essudati e controllo microambiente ferite.

#### **Confezionamento**

Sulla confezione devono essere riportate, in modo chiaro tutte le indicazioni necessarie per una sicura identificazione del materiale:

- nome del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore;
- numero lotto di preparazione;
- data di preparazione e di scadenza;
- numero di registrazione presso il Ministero della Salute;

- prescrizioni circa la corretta conservazione (temperatura e/o umidità minime e massime) e le istruzioni per l'uso ovvero un rinvio al foglietto illustrativo interno alla scatola.

## **LOTTO 3B – GARZE LAPAROTOMICHE**

### **Caratteristiche tecniche**

Le pezze laparotomiche a 4 strati costituite da garza di cotone idrofila devono essere in possesso dei requisiti tecnici generali indicati per il lotto 2A ed avere i bordi ripiegati verso l'interno e cuciti a doppia impuntura distanziata di circa 1 cm e con filo radiopaco intessuto. Conformi alla normativa vigente.

### **Uso clinico**

Assorbimento essudati e controllo microambiente ferite.

### **Confezionamento**

Le laparotomiche devono essere così confezionate in doppia busta.

Sulla confezione devono essere riportate, in modo chiaro tutte le indicazioni necessarie per una sicura identificazione del materiale:

- nome del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore;
- numero lotto di preparazione;
- data di preparazione e di scadenza;
- numero di registrazione presso il Ministero della Salute;
- prescrizioni circa la corretta conservazione (temperatura e/o umidità minime e massime) e le istruzioni per l'uso ovvero un rinvio al foglietto illustrativo interno alla scatola.

## **LOTTO 3C – TAMPONE DI GARZA IDROFILA STERILE CON FILO RADIOPACO**

### **Caratteristiche tecniche**

I tamponi chirurgici devono essere

- in puro cotone;
- conformi alla normativa vigente;
- devono avere le caratteristiche generali riferibili al lotto 2;
- con i bordi piegati verso l'interno, senza sfilacciature e senza fili liberi;

Devono avere un filo di bario rivestito di fibra naturale, colorato, inalterabile ai liquidi organici ed ai processi di sterilizzazione.

Latex free.

### **Uso clinico**

Uso chirurgico e per medicazione.

### **Confezionamento**

Sulla confezione devono essere riportate, in modo chiaro tutte le indicazioni necessarie per una sicura identificazione del materiale:

- nome del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore;
- numero lotto di preparazione;
- data di preparazione e di scadenza;
- prescrizioni circa la corretta conservazione (temperatura e/o umidità minime e massime) e le istruzioni per l'uso ovvero un rinvio al foglietto illustrativo interno alla scatola.

## **LOTTO 4 – ASSORBENTI IGIENICI NON STERILI IN COTONE E GARZA**

### **Caratteristiche tecniche**

Gli assorbenti igienici devono essere preparati con garza idrofila di cotone per medicazione e ovatta di cotone idrofilo per uso sanitario, con formato di cm 22 x 7 circa. Ciascun assorbente deve contenere almeno 10 gr di cotone avvolto in garza da cm 48 x 20 circa.

L'indicazione "circa" deve intendersi che i prodotti offerti possono discostarsi in parte dalle misure richieste. Conforme alla normativa vigente.

Latex free.

### **Uso clinico**

Tampone ginecologico monouso ad uso temporaneo.

### **Confezionamento**

Devono essere sigillati in pacchi sigillati da 100 pezzi, in involucro resistente, a tenuta di polvere e a protezione da agenti inquinanti e impallati in cartoni contenenti 5 - 7 pacchi.

Le confezioni e gli imballi devono essere etichettati secondo la normativa vigente, devono riportare in modo chiaro tutte le indicazioni necessarie per una sicura identificazione del materiale.

Deve riportare in lingua italiana:

- nome del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore;
- numero lotto di preparazione;
- data di preparazione e di scadenza;
- prescrizioni circa la corretta conservazione (temperatura e/o umidità minime e massime).

\*\*\*\*\*

La precisa corrispondenza della tipologia e qualità dei prodotti forniti a quanto richiesto costituisce elemento essenziale della fornitura.

La merce fornita dovrà corrispondere ai requisiti prescritti da tutte le leggi, regolamenti, decreti vigenti in materia.

#### **4.2 Qualità della fornitura**

I prodotti offerti devono essere debitamente autorizzati dai competenti organi all'immissione in commercio e quindi in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

Tutti i prodotti oggetto della presente procedura di gara dovranno:

- possedere marcatura di conformità CE (Decreto Legislativo 24/02/97 n° 46);
- rispondere alle recenti normative europee UNI EN ISO vigenti;

Il confezionamento e l'etichettatura dei dispositivi devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia sull'imballaggio interno.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

L'involucro esterno deve riportare, in lingua italiana, le seguenti informazioni:

- denominazione e codice prodotto;
- numero di lotto di produzione;
- data di produzione e di scadenza;
- eventuale dicitura «Sterile» con l'indicazione della metodica;
- eventuale dicitura «Monouso»;
- ditta produttrice ed eventuale distributore;
- luogo di produzione;
- numero di registrazione presso il Ministero della Sanità;
- conformità ai requisiti previsti dal D.L.vo n° 46 del 24/02/1997 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici" e pertanto in possesso di marcatura di conformità CE;
- prescrizioni circa la corretta conservazione (temperatura e/o umidità minime e massime) e le eventuali istruzioni per l'uso ovvero un rinvio al foglietto illustrativo interno alla scatola;
- eventuali avvertenze per gli utilizzatori.

La fornitura dovrà in ogni caso essere erogato/a nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di privacy dei pazienti.

La fornitura sarà verificata e controllata dall'ufficio economato di presidio secondo le modalità ritenute più opportune.

#### **05 – Ordini e consegne**

I prodotti saranno ordinati dal Servizio Farmacia dell'Azienda Ospedaliera (via fax o via e-mail).

La consegna del materiale dovrà essere effettuata a cura e a carico della ditta aggiudicataria a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto trasmesso via fax o via e-mail, in modo periodico, così da garantire la continuità dell'attività, utilizzando i codici e i prezzi delle confezioni indicate in offerta. Il materiale dovrà, inoltre, pervenire in porto franco presso il Magazzino Aziendale, sito presso il P.O. Bassini di Cinisello Balsamo, secondo quanto espressamente indicato nell'ordine.

La ditta effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura. L'accettazione delle merci non solleva la ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna. I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla ditta, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.

I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:

- data di consegna della merce;
- luogo data e numero di ordine;
- numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati, qualora la merce fosse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta.

La ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti. Sull'imballaggio esterno devono essere riportate tutte le informazioni previste dalle normative vigenti e necessarie per garantire una utilizzazione corretta.

Sulla singola confezione e sull'imballaggio più esterno devono essere ben visibili:

- descrizione del prodotto;
- codice del prodotto;
- numero di lotto e data di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza;
- nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore;
- destinazione d'uso;

Con la presentazione dell'offerta la ditta si impegna a consegnare qualunque quantitativo richiesto, anche minimo.

**È tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine.**

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro **e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine** o comunque entro i termini indicati negli ordini emessi. In casi eccezionali di urgenza, la consegna deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine, anche telefonico. Qualora ciò non sia possibile la ditta deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.

Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le 8,00 e le 15,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Per consegne al di fuori di tali orari dovrà essere contattato telefonicamente il magazzino direttamente interessato.

Per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'Azienda Ospedaliera. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali.

L'Aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui la ditta fornitrice si trovasse, eccezionalmente, nell'impossibilità di rispettare i predetti tempi, deve darne comunicazione scritta (via fax o via e-mail) al Servizio Farmacia aziendale, immediatamente e comunque non oltre le 6 ore dal ricevimento dell'ordine. In caso d'inadempienza, sarà applicata la penale, come previsto dal successivo art. 19.

L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Amministrazione se non come attestazione della quantità di colli ricevuta; l'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.

L'Azienda Ospedaliera potrà, a sua esclusiva discrezione, chiedere all'Aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, la quale dovrà essere sostituita con altra della quantità prescritta, entro il termine massimo di 72 ore, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l'Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l'Amministrazione d'ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione. Nel secondo caso, l'Aggiudicatario dovrà reintegrare l'Amministrazione tanto dell'eventuale maggior spesa derivante quanto dell'eventuale danno.

In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta all'Aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.

L'Azienda Ospedaliera non assume comunque la responsabilità della merce respinta ma non ritirata dalla ditta.

**PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO****06 – Referenti dell'appalto**

Per l'A.O. ICP:

**Responsabile aziendale dell'appalto:** è individuato dall'A.O. Ha il compito di verificare la perfetta erogazione della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell'appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell'appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari e tecnico-organizzativi, la Direzione Sanitaria e il Servizio Farmacia; relativamente alle problematiche specifiche di erogazione della fornitura, la Direzione di Presidio; per le procedure per la qualità, l'U.O. Qualità e Accreditamento; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'A.O. individuerà un **Coordinatore Aziendale**, che avrà il compito di garantire il necessario raccordo tecnico-professionale e gestionale con i Responsabile della commessa della ditta aggiudicataria al fine di ottimizzare l'organizzazione e gestione della fornitura.

Per l'Appaltatore:

**Responsabile della commessa:** nominato dall'appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell'appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione della fornitura e di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti. A lui faranno capo l'organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto.

Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.

L'appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.

\*\*\*\*\*

**Tavolo Tecnico**, al fine di garantire tutte le attività di gestione conseguenti al presente capitolato, nonché valutare eventuali protocolli aggiuntivi e nuovi progetti sperimentali, è prevista l'istituzione di un tavolo tecnico cui, in rappresentanza dell'appaltatore dovrà partecipare almeno il responsabile della commessa; mentre per l'A.O. parteciperanno: il responsabile aziendale dell'appalto, un rappresentante della Direzione Sanitaria e le figure professionali di volta in volta individuate a seconda della problematica trattata. Tale organismo dovrà:

- Monitorare l'andamento dell'appalto;
- Produrre trimestralmente un verbale riguardante l'andamento della fornitura e le eventuali disfunzioni;

- Individuare le soluzioni che l'appaltatore dovrà attivare per garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

## **07 – Variazioni**

La fornitura oggetto del presente Capitolato si compone dei prodotti indicati all' art. 3.

L'oggetto della fornitura potrà subire variazioni per quantitativi in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito all'art. 3.

L'A.O. ICP potrà richiedere alla ditta aggiudicataria le necessarie variazioni di quantitativi, sulla base delle condizioni economiche offerte in sede di gara e dell'entità dei quantitativi oggetto di variazione.

Tutte le variazioni, in ogni caso, saranno oggetto di formale comunicazione tra i soggetti contraenti.

## **08 – Clausola di salvaguardia**

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla Ditta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo lettera A/R, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.

L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all'esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 60 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'A.O., fatto salvo il caso in cui l'aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA.

*Ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: "Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)..... Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento."*



## **09– Responsabilità civile, copertura assicurativa**

La ditta appaltatrice risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'Azienda Ospedaliera ed a terzi nell'espletamento della fornitura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La ditta appaltatrice dovrà contrarre apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (euro) per sinistro.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'A.O. ICP a semplice richiesta. L'Azienda Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'A.O. ICP, in particolare, in conseguenza di furti.

## **10 - Deposito cauzionale**

Ai sensi dell'art.113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (iva esclusa). La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile;
- la operatività della garanzia entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera.

La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell'importo iniziale.

A richiesta dell'aggiudicatario, l'U.O. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all'istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto.

L'ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, da effettuarsi normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte dell'Azienda Appaltante, opportunamente comunicati all'aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della contestazione.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'A.O. ICP delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione del servizio, in confronto all'effettivo credito del fornitore.

La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.

Nell'attesa della cauzione definitiva, l'Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

## 11 - Cessione del contratto e subappalto occulto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.

L'aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte del servizio/della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- l'aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006);
- l'aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l'Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
- della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).

L'autorizzazione al subappalto è rilasciata dall'Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €uro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).

L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda prima dell'avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l'Azienda Appaltante provvederà all'acquisizione d'ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva.

L'A.O. ICP provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all'aggiudicatario del servizio. E' fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006).

L'A.O. provvederà al pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all'opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all'art. 17 del presente Capitolato.

La partecipazione alla gara comporta, di regola, l'esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori. L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).

## **12 – Interruzione della fornitura da parte del contraente**

In considerazione della specifica finalità della fornitura, la ditta aggiudicataria s'impegna a garantire l'erogazione con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ivi compreso il caso di sciopero. In tal ultimo caso tali circostanze dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto.

Qualora l'interruzione della fornitura da parte del contraente dovesse protrarsi – per qualsiasi motivo per un periodo continuativo superiore a 15 giorni, l'Azienda Appaltante potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., come peraltro previsto dal successivo art. 21, incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Nel caso di sospensione/interruzione della fornitura la Stazione Appaltante ha piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire la fornitura nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, fatta salva ogni altra azione.

### 13 - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario

Il contraente aggiudicatario si impegna a svolgere la fornitura, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa. Tutti gli obblighi necessari per l'esecuzione della fornitura devono intendersi a completo carico dell'aggiudicatario.

In particolare è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- eseguire la fornitura secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nel presente capitolato, nonché nella documentazione di gara, tutta, e nell'offerta presentata;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dell'A.O. in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, in funzione della corretta esecuzione della fornitura;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette al trasporto e alla consegna della fornitura, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L'aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Azienda Ospedaliera che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati nella consegna della fornitura, per colpa o negligenza;
- dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento e distintivi, così come disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento della fornitura per le quali l'A.O. è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull'importo mensile dovuto all'impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all'esecuzione della fornitura;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti la fornitura in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare esecuzione della fornitura medesima.

Il contraente aggiudicatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l'aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando l'A.O. ICP, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse all'erogazione della fornitura oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l'aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. All'Aggiudicatario non spetterà,

dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti, in virtù dello sconto unico percentuale offerto.

## **14 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive**

La ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'A.O. contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

## **15 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08**

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell'appaltatore, in allegato alla documentazione di gara, e più precisamente al Disciplinare di gara (di cui costituisce l'Allegato n. 7), viene posto l'Opuscolo Informativo

“rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’Azienda Ospedaliera ICP e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 04”, redatto dall’A.O. nel mese di luglio 2011.

Inoltre, si allega, sempre al succitato Disciplinare di gara (all’Allegato n. 4), il modello di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che i partecipanti alla gara dovranno sottoscrivere per presa visione.

## **16 – Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti**

La ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall’A.O. ICP e pubblicato sul sito [www.icp.mi.it](http://www.icp.mi.it)

La ditta aggiudicataria s’impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Codice etico degli appalti regionali”, approvato con DGR Regione Lombardia 4 maggio 2011, n. IX/1644.

La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del **Codice Etico aziendale** e del **Codice etico degli appalti regionali** costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

## **17 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti**

La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere mensilmente fattura riferita alla fornitura eseguita.

La fattura dovrà riportare il CIG relativo ai rispettivi lotti di aggiudicazione.

Tutte le fatture emesse dalla ditta aggiudicataria dovranno essere intestate a:

**Azienda Ospedaliera**  
**Istituti Clinici di Perfezionamento**  
**Sede Legale: via L. Castelvetro n. 22 - 20154 Milano**  
**Cod. Fiscale 80031750153 – P. Iva 04408300152**

Ai sensi del combinato disposto dall’art. 4 comma 4 e dell’art. 7 del D. Lgs. 231/2002, le Parti, nell’ambito della propria libertà contrattuale, stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall’Azienda Ospedaliera entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, purché non vi siano motivi ostativi.

Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, la data di arrivo

delle fatture è attestata dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera.

L'U.O. Provveditorato Económico procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1248 C.C.) vigente pro tempore, senza alcuna maggiorazione.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

## **18 – Revisione prezzi**

Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L'imposta sul valore aggiunto è a carico dell'Azienda Ospedaliera. La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi dodici mesi, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall'ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese dopo la data di ricezione della richiesta revisionale da parte dell'Azienda Ospedaliera, a tal scopo farà fede il timbro di ricevimento posto dall'ufficio protocollo dell'A.O. ICP. Sarà, pertanto, onere dell'appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di Disciplina Allegato\_ e pubblicati – ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 – dall' "Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 7 del citato Decreto, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanando nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell'esecuzione della fornitura.

## 19 – Penalità e risoluzione del contratto

Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura. Durante il periodo di vigenza del contratto la ditta dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d'Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, l'U.O. Provveditorato Economato provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'A.O. ICP potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Per ogni giorno solare di ritardo sulla consegna con riserva degli ulteriori danni, l'Azienda Ospedaliera potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 15 (quindici) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara.



Questa Azienda Ospedaliera, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'aggiudicatario o al verificarsi di **n. 3 parziali inadempimenti** ovvero di **un grave inadempimento** delle obbligazioni da cui derivi all'A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

## 20 – Diritto di recesso

E' prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Azienda committente, con semplice preavviso di 60 giorni, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicatario non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte della ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) della regione Lombardia, in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.12.2011 in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.

L'Azienda Ospedaliera ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte della ditta, del Codice Etico, approvato dall'Azienda committente e pubblicato sul sito dell'ente medesimo.
- c) in caso di innovazioni medico scientifiche che riconducano ad un necessario cambio di metodica;
- d) per un diverso assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliera ICP che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell'Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.

e) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l'A.O. sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della garanzia - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all'Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda committente e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

L'impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Azienda Ospedaliera da qualsiasi molestia.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell'art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..

## **21 - Clausola risolutiva espressa**

L'Azienda committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

1. inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
4. interruzione non giustificata della fornitura;

5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento della fornitura;
6. reiterati e/o abituali ritardi nell'esecuzione e consegne delle forniture rispetto ai termini prescritti nel presente Capitolato;
7. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso prodotto;
8. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
9. esito negativo del periodo di prova, fissato dall'art. 2.3 del presente Capitolato
10. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
11. subappalto totale o parziale non autorizzato;
12. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
13. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
14. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
15. rinuncia della ditta offerente.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda committente delibera di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria.

Nei casi sopra previsti, l'Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra Impresa.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l'A.O. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

## **22 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore**

Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per

l'A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l'A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.

In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l'A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

## **23 – Clausola di adesione**

Le AA.OO. appaltanti, coerentemente con le direttive regionali, hanno aderito all'“Accordo Interaziendale di Milano e Provincia”, pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedersi, alle Imprese aggiudicatrici di garantire la fornitura, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente capitolato speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito all'Accordo, che ne facciano espressa richiesta entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto e fino ad un massimo del 300% dell'importo di aggiudicazione complessivo riferito alla totalità dei lotti.

L'adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.

Qualora l'impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all'Allegato 6 – Schema di Offerta economica - del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica contenente l'offerta economica. Qualora detta dichiarazione, della quale sarà data pubblica lettura nel corso della seduta relativa all'apertura dell'offerta economica, non venga espressa, sarà considerata accettata dall'Impresa la possibilità di successiva adesione sopra illustrata.

Le Aziende che hanno aderito all'“Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia” sono:

- A.O. "FATEBENEFRATELLI" - MILANO
- A.O. "G. SALVINI" - GARBAGNATE
- A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILANO
- A.O. "L. SACCO" - MILANO
- A.O. "OSP. NIGUARDA CA'GRANDA"- MILANO
- A.O. "S. CARLO BORROMEO" - MILANO
- A.O. "S. GERARDO" - MONZA
- A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
- AREU “AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA”
- FONDAZIONE IRCSS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA

- FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.

## **24 - Spese contrattuali**

Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta dell'U.O. Provveditorato-Economato.

## **25 - Controversie**

Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs 163/06.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

## **26 - Rinvio altre norme**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

*(Luogo, data)*

*Firma per accettazione*

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24 e 25.

*(Luogo, data)*

*Firma per accettazione*